

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3299

## PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato ROSPI

Norme per la tutela della minoranza linguistica storica albanese  
di lingua *arbëreshë*

Presentata il 30 settembre 2021

ONOREVOLI COLLEGHI ! – La minoranza linguistica storica albanese di lingua *arbëreshë*, ossia gli albanesi d’Italia, è una minoranza etno-linguistica storicamente stanziata nell’Italia meridionale e insulare.

Dopo la conquista di Costantinopoli del 1453, i turchi si spinsero verso nord fino ad occupare l’Albania. La conquista di queste terre spinse gli *arbëreshë* a trovare rifugio in Italia tra la metà del XV e la metà del XVIII secolo, per sfuggire alle orde ottomane, che li avrebbero privati della libertà personale e avrebbero imposto loro di abiurare alla fede cristiana in favore della fede musulmana.

La comunità *arbëreshë* portò nel nostro Paese anche la sua cultura, che è determinata da elementi caratterizzanti, che si rilevano nella lingua, nella religione, nei costumi, nelle tradizioni, negli usi, nell’arte e nella gastronomia, che sono ancora oggi gelosamente conservati, con la consapevo-

lezza di appartenere a uno specifico gruppo etnico.

Si stima che gli albanesi d’Italia oggi siano circa 100.000 e costituiscano una delle maggiori minoranze etno-linguistiche storiche d’Italia. Dal 2020, la cultura e i riti della popolazione albanese d’Italia sono candidati formalmente, con il titolo « *Moti i Madh* » (« Tempo grande »), a essere inseriti nella lista dei patrimoni orali e immateriali dell’umanità dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura; tale candidatura è stata formalizzata in collaborazione e condivisione con il Governo della Repubblica d’Albania attraverso il Ministero della cultura albanese.

Ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482, inoltre, l’albanese è tra le lingue riconosciute e tutelate in Italia.

Le comunità albanesi d’Italia, distribuite in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia, si riconoscono dal mantenimento della loro lingua.

Esse hanno duplice nomenclatura: in lingua italiana e in lingua albanese (nella variante *arbëreshë*). Oggi si contano cinquanta comunità di provenienza e cultura albanesi, quarantuno comuni e nove frazioni, disseminati prevalentemente in sette regioni dell'Italia meridionale e insulare.

La Calabria è la regione con la maggiore presenza di comunità *arbëreshë*, alcune molto vicine fra loro, e conta un totale di 58.425 persone che abitano in trentatré paesi, suddivisi in trenta comuni e in tre frazioni della regione, in particolare nella provincia di Cosenza.

A partire dalla prima metà del XX secolo e ancora più chiaramente negli anni 1960 e 1970, fino ai giorni nostri, si è registrata un'attenzione sempre crescente per un risveglio culturale e per la valorizzazione e il mantenimento della minoranza etno-linguistica albanese d'Italia.

Le comunità italo-albanesi mostrarono un dinamismo culturale e un'autocoscienza identitaria che le resero sedi privilegiate della cultura albanese e alimentarono un impegno civile di ispirazione illuministica che condusse personalità italo-albanesi a prendere parte al Risorgimento italiano. Nei primi decenni del XVIII secolo intellettuali *arbëreshë*, ecclesiastici e laici, ripresero anche i temi fondamentali del nascente romanticismo europeo volti alla creazione dell'identità nazionale, a cui la lingua forniva il principale criterio di integrazione simbolica.

Gli *arbëreshë* hanno avuto nelle vicende dell'Unità d'Italia un ruolo centrale, con un peso nettamente superiore, in proporzione, a quello demografico. Numerosi furono quelli che con dedizione si batterono per l'Unità d'Italia, cominciando in Sicilia dagli abitanti di Piana degli Albanesi, che ospitarono Giuseppe Garibaldi ed emissari mazziniani quali Rosolino Pilo e Giovanni Corrao, giunti in Sicilia con il compito di preparare lo sbarco garibaldino, e fornendo sostegni logistici e un sicuro riparo strategico, combattendo in prima fila fra i garibaldini contro i Borboni nella conquista di Palermo.

In Calabria cinquecento abitanti di Lungro si unirono alla marcia garibaldina di

ingresso a Napoli, mentre gli abitanti di San Demetrio Corone al passaggio di Garibaldi si unirono alle camicie rosse. In quest'ultima cittadina, si trova l'illustre Collegio italo-albanese di Sant'Adriano che fu definito il « terrore dei Borboni », in quanto i suoi giovani studenti, provenienti da tante comunità albanofone calabresi e lucane, insieme a molti loro professori offrirono un notevole apporto alla causa dell'Unità del Paese e della sua indipendenza.

La lingua *arbëreshë* continua a essere regolata e insegnata dalle cattedre di lingua e letteratura albanese delle università di Napoli, Palermo, Roma, Cosenza, Padova e Bari. Alcuni « sportelli linguistici » provinciali sono stati attivati in Calabria, a Catanzaro e a Cosenza, in collaborazione con la sezione di albanologia del dipartimento di linguistica dell'università della Calabria, presso la quale sono attualmente attivati gli insegnamenti di lingua e letteratura albanesi (dal 1973), dialetti albanesi dell'Italia meridionale (dal 1980) e filologia albanese (dal 1993).

Non esiste una struttura ufficiale politica, culturale e amministrativa che rappresenti le comunità albanesi in Italia. È da rilevare il ruolo di coordinamento istituzionale svolto in questi anni dalle singole province del meridione italiano nelle quali sono presenti esponenti della comunità *arbëreshë*, in primis quelle di Cosenza e di Palermo, che hanno creato appositi assessorati alle minoranze linguistiche. Le eparchie di Lungro e di Piana degli Albanesi rimangono, comunque, le realtà che maggiormente tutelano e tramandano il patrimonio linguistico avito. La lingua *arbëreshë* dal 1999 è pienamente riconosciuta dallo Stato italiano come « lingua di minoranza etnica e linguistica », particolarmente nell'ambito delle amministrazioni locali e nelle scuole dell'obbligo. Essendo a rischio di scomparsa, influenzata in modo notevole dal lessico italiano, numerose associazioni la tutelano e la valorizzano attraverso riviste, radio private o siti *web*. Gli statuti regionali del Molise, della Basilicata, della Calabria e della Sicilia fanno riferimento alla lingua e alla tradizione albanesi, tramite il loro studio anche nelle sedi scola-

stiche e universitarie, ma gli *arbëreshë* continuano a sentire a rischio la propria cultura.

Gli *arbëreshë* sono considerati a tutti gli effetti un « miracolo » sociale. Anche dopo cinque secoli di vita lontano dalla madrepatria e trapiantanti nel sud d'Italia e in Sicilia, continuano a mantenere viva la loro lingua albanese, nonché il rito bizantino, le tradizioni e gli usi, mostrandosi del tutto cittadini italiani, ma di stirpe e provenienza etnica diversa. Il nodo del miracolo *arbëreshë* non sono altro che il livello della conservazione della lingua, l'amore e l'attaccamento per l'attività culturale e sociale, dove si rispecchia chiaramente la coscienza nazionale e l'obiettivo di mantenere i legami con l'Albania.

La presente proposta di legge prevede all'articolo 1 il riconoscimento della minoranza *arbëreshë* albanese quale minoranza

linguistica. L'articolo 2 prevede gli ambiti territoriali in cui si applicano le disposizioni previste dalla proposta di legge. Agli articoli 3 e 4 è prevista la possibilità di utilizzare la lingua *arbëreshë* come lingua ufficiale nelle pubbliche amministrazioni e negli organi elettivi aventi sede e competenza nei territori in cui è riconosciuto l'utilizzo della lingua *arbëreshë*. All'articolo 5 è istituito un Fondo volto a sostenere le attività culturali e di tutela del patrimonio storico e artistico della minoranza *arbëreshë*. L'articolo 6 stabilisce disposizioni in materia elettorale, prevedendo alcune modifiche puntuali alle leggi elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che permettano l'accesso alla rappresentanza dei candidati che sono espressione della minoranza linguistica *arbëreshë*.

## PROPOSTA DI LEGGE

## Art. 1.

*(Riconoscimento della minoranza linguistica arbëreshë)*

1. La Repubblica riconosce e tutela i diritti dei cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica *arbëreshë* presenti nel territorio nazionale ai sensi degli articoli 2, 3 e 6 della Costituzione, in conformità ai principi generali dell'ordinamento e ai principi proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, nelle convenzioni internazionali e nei trattati sottoscritti dal Governo italiano.

2. Ai cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica *arbëreshë* si applicano le disposizioni della legge 15 dicembre 1999, n. 482, salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge.

## Art. 2.

*(Ambito territoriale di applicazione)*

1. Le misure di tutela della minoranza linguistica *arbëreshë* previste dalla presente legge si applicano nel territorio in cui tale minoranza è tradizionalmente presente. In tale territorio sono considerati compresi i comuni o le frazioni di essi indicati in una tabella predisposta, su richiesta di almeno il 10 per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni locali interessate.

## Art. 3.

*(Uso della lingua arbëreshë nella pubblica amministrazione)*

1. Fermo restando il carattere ufficiale della lingua italiana, alla minoranza linguistica *arbëreshë* presente nel territorio di cui

all'articolo 2 è riconosciuto il diritto all'uso della lingua *arbëreshë* nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, con le autorità giudiziarie locali, nonché con i concessionari di servizi di pubblico interesse aventi sede e competenza nel territorio di cui al citato articolo 2 secondo le modalità previste dal comma 4 del presente articolo. È riconosciuto, altresì, il diritto di ricevere risposta in lingua *arbëreshë*:

a) nelle comunicazioni verbali, di norma direttamente o per il tramite di un interprete;

b) nella corrispondenza, con almeno una traduzione allegata al testo redatto in lingua italiana.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alle Forze armate e alle Forze di polizia nello svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali, salvo che per i procedimenti amministrativi, nel caso delle Forze armate limitatamente agli uffici di distretto, avviati su richiesta di cittadini di lingua *arbëreshë* e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 109 del codice di procedura penale. Restano comunque esclusi dall'applicazione delle disposizioni del comma 1 i procedimenti amministrativi avviati dal personale delle Forze armate e di polizia nei rapporti interni con l'amministrazione di appartenenza.

3. Nel territorio di cui all'articolo 2 gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura destinati ad uso pubblico e redatti su moduli predisposti, compresi i documenti di carattere personale quali la carta di identità e i certificati anagrafici, sono rilasciati, su richiesta dei cittadini interessati, sia in lingua italiana e in lingua *arbëreshë* sia nella sola lingua italiana. L'uso della lingua *arbëreshë* è previsto anche per gli avvisi e le pubblicazioni ufficiali.

4. Al fine di rendere effettivi e attuabili i diritti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, le amministrazioni interessate, compresa l'amministrazione dello Stato, adottano, nel territorio di cui all'articolo 2, le necessarie misure, adeguando i propri uffici, la dotazione organica del personale e la propria organizzazione interna nei limiti

delle risorse umane e finanziarie disponibili.

5. Nell'ambito della propria autonomia statutaria, i comuni e le province provvedono all'eventuale modifica e integrazione dei propri statuti conformemente alle disposizioni della presente legge.

#### Art. 4.

*(Uso della lingua arbëreshë negli organi elettivi)*

1. Negli organi collegiali e nelle assemblee elettive aventi sede nel territorio di cui all'articolo 2 è riconosciuto il diritto all'uso della lingua *arbëreshë* negli interventi orali e scritti, nonché nella presentazione di proposte, mozioni, interrogazioni e interpellanze, compresa l'attività di verbalizzazione. Le relative modalità di attuazione sono stabilite dagli statuti e dai regolamenti degli organi elettivi.

2. A cura dell'amministrazione competente si provvede alla traduzione contestuale in lingua italiana degli interventi, orali e scritti.

3. I componenti degli organi collegiali e delle assemblee elettive possono svolgere le loro funzioni anche in lingua *arbëreshë*.

4. Nei rapporti tra le pubbliche amministrazioni aventi sede nel territorio di cui all'articolo 2 è ammesso l'uso congiunto della lingua *arbëreshë* e della lingua italiana.

#### Art. 5.

*(Istituzione del Fondo per il sostegno delle attività culturali e la tutela del patrimonio storico e artistico della minoranza arbëreshë)*

1. Al fine di tutelare il patrimonio storico e artistico e di promuovere e sostenere le attività culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative ed editoriali della minoranza linguistica *arbëreshë*, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il sostegno alle attività culturali e la tutela del patrimonio storico e artistico della minoranza *arbëreshë*, con

una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 7.

#### Art. 6.

##### *(Disposizioni in materia elettorale)*

1. Le leggi elettorali per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati dettano norme per favorire l'accesso alla rappresentanza di candidati appartenenti alla minoranza linguistica *arbëreshë*.

2. Per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad apportare le opportune modifiche ai collegi uninominali e ai collegi plurinominali nell'ambito della circoscrizione Calabria in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che sono espressione della minoranza linguistica *arbëreshë*.

#### Art. 7.

##### *(Disposizioni finanziarie)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.



\*18PDL0160260\*